

LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO



Luglio - agosto - settembre 2010

► **NORMATIVA**

Manovra correttiva - conversione in legge - Legge 30 luglio 2010 n. 122

La Legge 122/2010 ha convertito in legge il decreto n. 78 del 31 maggio 2010 (vedi novità del trimestre aprile - giugno 2010) confermando senza modifiche quanto già previsto nel decreto in materia di lavoro e, in particolare:

► **Tassazione stock options**

I compensi erogati a titolo di stock options ed emolumenti variabili sono soggetti (se eccedenti il triplo della retribuzione fissa) ad un'addizionale IRPEF del 10%

► **Detassazione premi di produttività per l'anno 2011**

Le somme erogate dal 01/01/2011 al 31/12/2011 ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi e correlate a incrementi di produttività saranno soggette (entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e solo per titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro) a una imposta sostitutiva. Inoltre tali somme godranno di uno sgravio contributivo. Le modalità attuative di tale agevolazione fiscale e contributiva verranno fissate con decreto entro il 31/12/2010

► **CIRCOLARI, MESSAGGI, INTERPELLI**

Cassa Integrazione e nuova attività lavorativa - compatibilità e cumulabilità

Circolare INPS 4 ottobre 2010 n. 130 (Sostitutiva della circolare 107/2010 del luglio 2010)

L'INPS riepiloga i casi in cui il lavoratore in CIG/CIGS intraprenda durante il periodo di integrazione salariale una nuova attività lavorativa sia di lavoro dipendente che autonomo.

Il testo della circolare, può essere così riassunto:

- Il lavoratore in CIG/CIGS che trovi una nuova occupazione deve sempre, a pena di decadenza, comunicarlo preventivamente all'INPS.
- Una nuova occupazione di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato è incompatibile con il trattamento di integrazione salariale e ne comporta la decadenza.
- Una nuova occupazione a tempo determinato comporta, in genere, la sospensione e non la decadenza dal trattamento.
- Il lavoratore in CIG/CIGS che trova una nuova occupazione part-time oppure di lavoro autonomo non decade automaticamente dal trattamento: potrà infatti dimostrare che la nuova attività viene svolta in orario diverso rispetto al proprio normale orario lavorativo e senza superare l'orario settimanale massimo fissato dalla legge (in tal caso il reddito sarà pienamente cumulabile con la CIGS/CIGS) o il reddito derivante dalla nuova occupazione è inferiore all'importo della CIG/CIGS (in tale caso percepirà dall'INPS la differenza tra l'importo della CIG/CIGS e il nuovo reddito (c.d. cumulo parziale).

nel caso in cui il lavoratore in CIG/CIGS svolga lavoro accessorio (voucher) non è tenuto a comunicarlo all'INPS se il reddito derivante da lavoro accessorio non supera i 3.000 € nell'anno solare.

► **SENTENZE**

Giurisprudenza

Cassazione Sez Un 20074/2010

Le Sezioni Unite risolvono un contrasto giurisprudenziale affermando che il periodo svolto dal lavoratore nel corso di un contratto di lavoro a contenuto formativo deve essere computato nel calcolo relativo agli scatti di anzianità